

Sentenza n.156/06

Pronunziata il 08/06/2006

Motivazione depositata il 06/09/2006

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, PRIMA Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. MAURIZIO PASSARINI PRESIDENTE

Dott. STUFANO MARINELLI GIUDICE

Dott. DONATELA SANTINI GIUDICE ESTENSORE

Con l'intervento del P.M Dott. .POGGIOLI

e VEDASI PP.SS.

con l'assistenza DOMENICA IMPERATORI - CANCELLIERE (B3)

nella pubblica **Udienza del 08 giugno 2006,**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

XX: nato il *(omissis)*/1967 a *(omissis)* (BO)

Residente a *(omissis)* (BO) - frazione *(omissis)* via *(omissis)* n. *(omissis)*

LIBERO CONTUMACE

I M P U T A T O

Dei reati p. e p. dagli artt. 494, 81, 323 CP perché esercitando il servizio di inserire i dati completi dei neolaureati nella banca dati dell'Università di Bologna in violazione delle disposizioni sul trattamento della comunicazione e diffusione dei dati personali di cui

alla legge 675/96 poi sostituita dal decreto legislativo 196/2003, si procurava intenzionalmente l'ingiusto vantaggio patrimoniale di cedere a pagamento tali dati alla società "JJJJ" di Torino, già cliente del consorzio Almalaurea di Bologna, ed alla quale si presentava sotto la veste di rappresentante della società "DatAlmalaurea" inesistente.

A Bologna in epoca anteriore e prossima al 18/1/2001

Imputazione così modificata a richiesta del P.M. in sede di udienza preliminare.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

PUBBLICO MINISTERO: Affermarsi la responsabilità penale del XX, ritenuta la continuazione fra i reati, condannarsi alla pena di MESI 6 di reclusione. Beneficio della sospensione condizionale della pena.

AVV. SIMONE ZAMBELLI DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORE DI FIDUCIA: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine chiede che per l'abuso d'ufficio venga concessa l'attenuante di cui all'art. 323 *bis*, con condanna al minimo della legge.

TRIBUNALE DI BOLOGNA

I SEZIONE PENALE COLLEGALE

P. P. n. 19183/01 R. G. N. R.

n. 884/06 R. G. TRIB.

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO

L'imputato XX veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli in rubrica con decreto emesso dal GIP di Bologna in data 17.10.05. Verificata la regolare costituzione delle parti, l'istruttoria dibattimentale si svolgeva alle Udienze del 18.5.06 e 8.6.06, nelle quali, dopo il rigetto di una questione preliminare sollevata dalla difesa in ordine alla nullità del decreto di giudizio per indeterminatezza del fatto contestato e decisa con separata ordinanza, in atti, venivano ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, con l'esame dei testi e consulenti indotti dal P.M.: M.T., [*recte: teste, NdR*], Michele Cavarra e Davide Rambaldi [*recte: entrambi consulenti tecnici, NdR*]; le parti rinunciavano concordemente all'esame del teste P., del quale veniva pertanto disposta la revoca. Il Tribunale respingeva altresì, come da separata ordinanza, un richiesta di integrazione probatoria formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

All'esito del dibattimento, le parti concludevano come in atti.

L'istruttoria dibattimentale ha fornito prove certe e adeguate in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p., mentre deve pronunciarsi formula assolutoria quanto all'imputazione relativa all'art. 494 c.p., per carenza probatoria circa la sussistenza della fattispecie contestata.

In concreto, la contestazione mossa all'imputato è quella di essersi procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale mediante la cessione dietro corrispettivo alla società "JJJJ" di Torino di dati relativi a neolaureati, ai quali aveva accesso esercitando il servizio di inserimento e gestione della banca dati presso l'Università di Bologna, in violazione delle disposizioni sul trattamento della comunicazione e diffusione dei dati personali di cui alla L.675/96, oggi sostituita dal DLvo 196/03, e presentandosi quale rappresentante della inesistente società "DatAlmaLaurea" di Bologna.

L'esame dei testi e consulenti tecnici, nonché le prove documentali assunte, hanno consentito di riscontrare puntualmente la sussistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi del fatto contestato in relazione alla fattispecie di abuso d'ufficio, chiaramente incentrato sull'improprio utilizzo, a scopo di vantaggio patrimoniale ingiusto, dei dati ai quali il XX aveva la possibilità di accedere nell'ambito del servizio svolto presso l'Università degli Studi di Bologna, secondo finalità limitate e strettamente connesse a funzioni amministrative con operazioni quali quelle di trasferimento di sede o di facoltà, di duplicazione dei libretti universitari elettronici (cd. "badge") smarriti, di richieste di borse di studio.

I dati potevano essere trattati anche nell'ambito del Consorzio "Alma Laurea", formato da varie Università per la raccolta e cessione dietro pagamento degli stessi dati a società esterne alla ricerca di personale, in tal caso previo consenso degli studenti laureandi interessati al trattamento dei dati loro afferenti, e previa autorizzazione del funzionario responsabile del servizio (cfr. teste M.T. pag. 8 e segg.).

Nell'ambito di tale servizio, al XX era affidato non solo l'inserimento materiale dei dati in oggetto, quanto piuttosto il loro trattamento, ovvero la gestione finalizzata agli scopi sopra indicati, con mansioni pertanto non relegabili nell'ambito di mere attività materiale, bensì di carattere intellettuale, integranti l'esercizio di un pubblico servizio.

Peraltro, il XX non avrebbe potuto, per alcun motivo, utilizzare quei dati al di fuori delle specifiche finalità descritte e del limitato ambito operativo del servizio svolto, in particolare per scopi privati di profitto personale; tuttavia, pur essendo perfettamente a conoscenza dei limiti di utilità del trattamento, decideva di instaurare un sistema "parallelo" di vendita dei medesimi dati, dietro corresponsione di denaro; in tal senso depone inequivocabilmente l'utilizzo di un nominativo di presentazione molto simile, ma diverso, da quello del Consorzio che legittimamente trattava tali dati (la sedicente "DatAlmaLaurea" che in alcuni casi ricorre nel testo dei messaggi rilevati e stampati in allegato alla relazione di consulenza tecnica acquisita agli atti *ex art.* 501 c.p.p., dopo l'esame dei consulenti), nel contempo eludendo l'autorizzazione prevista da parte del soggetto responsabile del servizio, prof. Cammelli, che sapeva gli sarebbe stata certamente negata.

In particolare, dall'esame degli atti prodotti, è dato evincere trattarsi di un sistema organizzato per il commercio, avente quale oggetto unico e reiterato i dati afferenti ad elenchi di soggetti laureati presso l'Università di Bologna, con descrizione della tipologia dei dati offerti in vendita e determinazione di un "tariffario" corrispondente al numero di nominativi richiesti (cfr. per tutti aff. 192 degli allegati alla relazione di c.t. prodotta in atti, nel corpo del messaggio datato 11.10.01 ore 11.16 intercorso con la segreteria corsi master di " Yyyyyyyyyy Yyyyyyy" di Trieste).

Il materiale esaminato dai consulenti evidenzia che le società già clienti del consorzio "Alma Laurea" venivano contattate a mezzo posta elettronica, rappresentando loro la possibilità di fornire determinati dati relativi agli studenti laureati presso l'ateneo bolognese a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli del Consorzio stesso; questo meccanismo veniva scoperto dopo pochi mesi, in quanto alcune delle società contattate avevano chiamato il responsabile del servizio chiedendo spiegazioni in ordine alla diversità dei prezzi richiesti e all'offerta ricevuta (cfr. dep. teste M.T. pag. 8 ss.).

La prova che fosse il XX a intrattenere e gestire questo commercio si trae, oltre ogni ragionevole dubbio, da alcuni elementi indiziari gravi, precisi e tra loro convergenti: infatti, nel corso dell'attività investigativa che ne seguì, è emerso che le e-mail in oggetto erano state tutte spedite dagli indirizzi di posta elettronica corrispondenti nello specifico, non solo all'Università di Bologna, ma più in particolare, al computer in uso al XX, identificato con la sigla "SESIA 2002" (indirizzi p.e.: " almalgurea@yahoo.it e almglaura@e-mail.it" cfr. teste M.T., ct. Rambaldi e Cavarra, relazione di c.t. acquisita in atti), benché nel corpo del messaggio, venisse utilizzato come identità di presentazione ai clienti, il nominativo della inesistente " DatAlmaLaurea".

Dal medesimo materiale informatico sequestrato nel corso delle indagini, è dato evincere con certezza l'ulteriore riscontro circa l'indicazione delle coordinate bancarie fornite per il pagamento dei dati ceduti, corrispondenti a quelle di un conto corrente del quale il XX aveva la disponibilità, intestato alla madre A.M.: trattasi del c/c n. (omissis) - ABI (omissis) - CAB (omissis), indicato in alcune delle e-mail stampate in atti, con chiaro e inequivoco riferimento alle operazioni di bonifico corrispondenti all'evasione delle richieste dei dati relativi alle liste dei laureati, come si evince, ad esempio, nel corpo del messaggio stampato ad aff. 170, oggetto "effettuare un bonifico da 100.000 lire", richiesto per "velocizzare l'invio della lista dei laureati all'e-mail (omissis)@adiuncta.com.; con il medesimo interlocutore intercorre pochi minuti prima (ore 16.49 del 25.9.01) altro messaggio dal contenuto inequivocabile relativo a " 240 laureati in quale corso di l..." (cfr. aff.176 allegati alla relazione di c.t.), e dalla sovrapposizione di tali messaggi con il "tariffario" espresso in altri aventi il medesimo oggetto, e presto deducibile la perfetta corrispondenza tra il prezzo richiesto di 100.000 lire per 240 nominativi proposti, da accreditarsi sul c/c sopra indicato.

In definitiva dunque, la ricorrenza dell'oggetto della corrispondenza elettronica intercorsa con varie società interessate ai nominativi dei laureati, l'indicazione di dettagli quali i prezzi per quantitativi di nomi, la tipologia delle informazioni disponibili e l'indicazione delle coordinate bancarie di riferimento per le operazioni di bonifico, non

lasciano dubbi sul fatto che quelle e-mail venissero organizzate e inviate dalla persona del XX, escludendo qualsiasi possibilità di un utilizzo da parte di soggetti diversi degli indirizzi di posta elettronica in uso al p.c. nella disponibilità dell'odierno imputato.

In tale contesto probatorio, appare certo che il pagamento avvenuto da parte della società "JJJJ" di Torino dell'importo di lire 15.000 riscontrato sul c/c sopra indicato, del quale il XX aveva la disponibilità, sia avvenuto quale corrispettivo di cessione di dati attinenti la nota materia dei nominativi di laureati presso l'ateneo bolognese: la prova logica discende non solo dall'intero contesto documentato nel quale si svolgevano i contatti via e-mail sopra descritti, e dal fatto che l'accredito sia avvenuto sul c/c le cui coordinate bancarie erano state indicate nel corpo di alcuni messaggi analizzati, con il chiaro riferimento al pagamento a mezzo bonifico, dei corrispettivi richiesti per la cessione dei dati suddetti, ma ancor più dal riscontro dell'esattezza di tale deduzione sulla base dell'oggetto di altri messaggi intercorsi con la medesima "JJJJ" di Torino in data 5.7.01 (cfr. all.168 alla relazione di c.t.) il cui oggetto è inequivocabilmente riferibile a nominativi di laureati.

Peraltro, anche l'intrinseca esiguità della cifra corrisposta non esclude che essa costituisca il corrispettivo dei dati ottenuti dal XX, bensì fornisce indiretta conferma della congruità del prezzo al tariffario stabilito per le informazioni offerte, che si attesta su cifre non di molto superiori per un numero esiguo di nominativi (cfr. aff. 173 allegati alla relazione di c.t. dove si indica il "contributo" richiesto in lire 40.000 per fornire nominativi da 1 a 50).

I consulenti tecnici del P.M. hanno confermato, in sede di esame dibattimentale, che il contenuto delle e-mail inviate dall'indirizzo di posta elettronica in uso al XX si riferiva costantemente agli elenchi di nominativi di neolaureati ceduti dal Consorzio Alma Laurea alle aziende private esterne, precisando che avevano avuto modo di riscontrare sia il corpo del messaggio che accompagnava i dati in formula commerciale, sia gli allegati in fogli elettronici di Excel applicativo di Windows che contenevano centinaia di nominativi; a tale riguardo i consulenti hanno altresì precisato che è stato possibile verificare il contenuto dei files Excel in base al nome dell'allegato, successivamente ricercato e riscontrato all'interno degli hard-disk a disposizione del XX all'interno dei P.C. sequestrati presso la sede lavorativa dell'imputato.

Infine, il messaggio di presentazione della DatAlmaLaurea risulta essere presente e registrato in formato testo, oltre che all'interno dei p.c. analizzati, anche all'interno di un floppy-disk denominato "floppy 1" che contiene anche elenchi di indirizzi e-mail relativi alle aziende già contattate e da contattare per la vendita dei dati in oggetto (cfr. relazione di c.t. acquisita agli atti).

Risultano dunque univocamente accertati l'elemento materiale e soggettivo del delitto di cui all'art. 323 c.p. contestato nell'imputazione in epigrafe; il primo risulta integrato dall'ingiusto profitto patrimoniale conseguito mediante la cessione, in violazione alla normativa sul trattamento dei dati personali vigente all'epoca del fatto (L.675/96 oggi sostituita dal D.Lvo 196/03), e dietro compenso in denaro, dei dati informativi inerenti

gli elenchi di laureati presso l'Università di Bologna dei quali il XX poteva legittimamente disporre solo nell'ambito del pubblico servizio svolto presso il medesimo ateneo. Egli infatti, ha proceduto al trattamento di tali dati mediante un complesso di operazioni concernenti la loro manipolazione, comunicazione e diffusione a soggetti diversi dall'interessato, al di fuori dei casi previsti dalla legge, per finalità difformi dallo svolgimento delle funzioni istituzionali, e senza il consenso espresso dei soggetti interessati, comunque richiesto nell'ambito del trattamento dei dati ceduti dietro pagamento, in violazione di quanto previsto al riguardo dalle disposizioni legislative all'epoca vigenti (artt. 11, 20, 27 L.675/96), peraltro ribadite dal D.Lvo 196/03 (artt. 18, 23).

In ogni caso, il paradigma della fattispecie criminosa contestata *ex art. 323 c.p.* prevede la violazione di legge quale presupposto di fatto per l'integrazione del delitto; pertanto, lo specifico contenuto della regola violata non si incorpora nella norma penale e non va ad integrare la relativa fattispecie, con la conseguenza che, come anche di recente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, *"la sussistenza di tale requisito di fatto deve essere ricercata nel momento stesso del reato e la valutazione del giudice non può che essere rapportata al contenuto che quella regola possedeva al tempo in cui il reato fu commesso, con l'effetto ulteriore che, in caso di modificazione successiva di tale regola, non trova applicazione l'art. 2 in quanto la nuova legge di riferimento non introduce alcuna differente valutazione in relazione alla fattispecie legale astratta disegnata dalla norma incriminatrice e al suo significato di disvalore, (rimanendo immutato il presupposto della "violazione di legge"), ma modifica una disposizione extrapenale che si limita ad influire nel caso singolo, sulla concreta applicazione futura della stessa norma incriminatrice ... "* (*cfr. Cass. 15.1.03, Villani*).

Deve essere invece esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 494 c.p., in quanto l'indicazione del nominativo utilizzato in alcune delle e-mail oggetto d'indagine, pur simile a quello del Consorzio Alma Laurea, unico soggetto legittimato al trattamento dei dati inerenti gli elenchi di laureati per la loro cessione onerosa a soggetti esterni, non appare, nel caso di specie, espressiva di una qualità alla quale la legge attribuisca effetti giuridici particolari, essendo stata utilizzata non tanto quale identità di presentazione, quanto piuttosto in riferimento al sistema di raccolta dei dati informativi offerti in vendita; ne consegue l'irrelevanza penale della condotta per difetto di idoneità della dichiarazione a trarre in inganno i destinatari circa un falso nome o una qualità posseduta dall'autore.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il fatto può inquadrarsi nell'ipotesi lieve di cui all'art. 323 bis c.p. stante la modesta gravità del fatto nelle sue modalità ed elementi costitutivi complessivamente valutati, peraltro circoscritti ad un solo episodio criminoso; possono altresì concedersi le attenuanti generiche stante l'incensuratezza dell'imputato e la non peculiare offensività della condotta quale desumibile dalle circostanze concrete di attuazione e dalla circoscritta estensione temporale, nonché l'attenuante *ex art. 62 n.4) c.p.*, dato l'esiguo importo dell'ingiusto vantaggio patrimoniale ottenuto.

Sicché, valutati i criteri *ex art. 133 c.p.*, e considerando l'ipotesi attenuata *ex art. 323 bis c.p.*, reputasi pena base equa quella di mesi 10 di reclusione, diminuita per l'attenuante *ex*

art. 323 *bis* c.p. a mesi 6 gg.20 di reclusione, ulteriormente diminuita *ex art.* 62 n.4) c.p. a mesi 4 gg. 15 di reclusione, ulteriormente diminuita per le attenuanti generiche a mesi 3 di reclusione.

La pena così determinata può essere sostituita ai sensi degli artt. 53 ss. L.689/81, 135 c.p., non sussistendo elementi ostativi al riguardo, nella pena pecuniaria di specie corrispondente, pari a £ 3420,00 di multa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

Dichiara

XX colpevole del reato di cui all'art. 323 c.p. contestato in rubrica, riconosciuta l'ipotesi attenuata di cui all'art. 323 *bis* c.p., concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n.4) c.p., lo condanna alla pena di mesi 3 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 53 ss. L.689/81, 135 c.p. converte la pena detentiva nella pena pecuniaria della specie corrispondente, pari a complessivi € 3420,00 di multa.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve XX dal reato di cui all'art. 494 c.p. ascrittogli in rubrica, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 co.3 c.p.p., indica in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Bologna, 08.06.2006

Il Presidente

Il Giudice Estensore

Motivazione depositata in Cancelleria il 06.09.2006